

535

30 DICEMBRE 2016

Allegato 1 alla deliberazione n..... del.....

CONVENZIONE SULL'ACCESSO AI DATI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, con sede a Omegna in Viale Mazzini 11, (l'"**ASL**") partita I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dottor Giovanni Caruso

E

IMS Health S.r.l. (**IMS**), società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da IMS Health HQ Ltd., con sede legale e amministrativa in Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano, capitale sociale € 1.525.559,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 00868270158, in persona del Consigliere Delegato, Dr. Andrea Attilio Riva

di seguito definite collettivamente come "Parti" e ciascuna singolarmente come "Parte",

PREMESSO CHE

- 1) L'ASL dispone, su supporto informatico, di dati relativi ai consumi e alla spesa di specialità medicinali, farmaci generici e vaccini e qualunque altro prodotto medicinale, nell'accezione di cui al Codice del Farmaco (i "**Prodotti Farmaceutici**") esitati dai magazzini ai distinti reparti ospedalieri e/o alle strutture territoriali, oltre ai dati di distribuzione diretta dei Prodotti Farmaceutici sul territorio come da legge 405 del 16 Novembre 2001 e successive integrazioni/modifiche e ai dati relativi ai consumi e alla spesa di dispositivi medici (collettivamente i "**Dati**");
- 2) IMS è una società operante nella raccolta, elaborazione e commercializzazione di dati e di studi statistici di mercato per il settore farmaceutico e le istituzioni pubbliche ed è interessata a disporre e ad utilizzare, per la propria attività d'impresa, i Dati raccolti secondo opportune metodologie statistiche;
- 3) L'ASL ha manifestato la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di collaborazione non esclusiva che consenta a IMS di disporre e utilizzare i Dati;

- 4) IMS si è dichiarata interessata, alla luce della citata disponibilità, all'acquisizione dei Dati alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto;
- 5) è ferma intenzione delle Parti che la trasmissione dei Dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni incluse senza limitazione alcuna, quelle in materia di tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/03 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato che dette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (il "Contratto").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1.

(OGGETTO)

L'ASL consente a IMS di avere accesso, senza diritto di esclusiva, ai Dati, alle successive condizioni e termini. IMS potrà raccogliere i Dati per elaborarli ed aggregarli e successivamente disporne sul mercato sempre nei limiti e alle condizioni qui previste.

ART. 2.

(MODALITA' DI ACCESSO AI DATI)

- (i) L'ASL metterà a disposizione di IMS, con cadenza mensile, i Dati relativi ai consumi e alla spesa di Prodotti Farmaceutici e di Dispositivi Medici corrisposti dai magazzini ai centri di costo, includendo le movimentazioni interne agli ospedali, le movimentazioni relative alle eventuali strutture territoriali e alla distribuzione diretta (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: primo ciclo di terapia, consegna a pazienti cronici e/o soggetti a piano terapeutico, consumi per pazienti in assistenza domiciliare integrata, assistenza residenziale e semiresidenziale, detenuti ecc.);
- (ii) prima della trasmissione ad IMS, le informazioni relative ai pazienti contenute nei Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici dovranno essere rese anonime dalla software house dell'ASL cosicché, in nessun caso, potranno o verranno trasmesse ad IMS informazioni tali da poter associare i Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici a singole persone fisiche identificate e/o identificabili;

- (iii) i Dati dovranno essere espressi in unità minime indivisibili, identificabili mediante nome commerciale, forma farmaceutica e azienda produttrice, aggregati per reparto/centro di costo, come indicato nell'allegato "A" e nell'allegato "B", parti integranti e sostanziali del presente Contratto;
- (iv) la trasmissione dei Dati a IMS potrà avvenire, tramite prelievo automatico effettuato attraverso la software house dell'ASL entro il 10 del mese successivo a quello al quale si riferiscono le dispensazioni effettuate dalla farmacia ospedaliera e/o da eventuali altri servizi preposti alla distribuzione.
- (v) l'ASL si impegna a corrispondere a IMS le anagrafiche relative ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici gestiti, nonché quelle relative alle denominazioni dei distinti reparti/centri di costo/magazzini presenti all'interno delle strutture ospedaliere ed eventualmente territoriali.
- (vi) Contestualmente al primo invio dei dati, l'ASL si impegna a fornire a IMS lo storico dei Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici corrisposti dai magazzini ai centri di costo a partire da gennaio 2014.

ART. 3.

(ELABORAZIONI DEI DATI E LORO TITOLARITÀ)

- (i) IMS si impegna a utilizzare i Dati raccolti per produrre rapporti statistici e ricerche di mercato sul consumo di Prodotti Farmaceutici e di Dispositivi Medici, attraverso opportune metodologie statistiche, esclusivamente in funzione della propria attività d'impresa;
- (ii) IMSH restituirà all'ASL su base trimestrale i Dati forniti dall'ASL normalizzati sulla base delle codifiche territoriali e di reparto di IMSH e codificati secondo l'anagrafica ministeriale;
- (iii) IMS verserà all'Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola l'importo di **€ 12.500** più I.V.A. a sostegno della sua attività di raccolta e fornitura di Dati da parte del servizio farmaceutico; l'importo sarà versato anticipatamente e per l'intera durata del presente contratto sul conto dell'ASL presso _____, IBAN _____, al ricevimento da parte di IMS della fattura. La fattura emesse

dall'ASL dovrà essere inviata all'attenzione di IMS Health S.r.l., al seguente indirizzo mail: fatture_imshealth@archivagroup.it.

Le fatture inviate a mezzo email dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- essere in formato pdf (possibilmente non protetto);
i PDF non dovranno essere generati da scansione;
- ogni pdf dovrà contenere una sola fattura comprensiva anche di eventuali allegati ad essa relativi.

La trasmissione delle fatture in formato cartaceo potrà avvenire attraverso l'utilizzo della casella postale appositamente dedicata:

IMS Health S.r.l.

Via Spagna 24

Casella postale 4

37069 Villafranca di Verona (VR)

ART. 4.

(DURATA – RISOLUZIONE)

Il presente Contratto ha decorrenza dal mese di sottoscrizione e scadrà il 30/06/2018.

ART. 5.

(GARANZIE - CONFIDENZIALITÀ)

- (i) L'ASL, per il tramite del servizio di farmacia, qualora i Dati, per qualsiasi motivo, non siano leggibili o altra funzione interna, si impegna a sanare le anomalie riscontrate e segnalate da IMS ai fini della fornitura dei Dati;
- (ii) Le Parti si impegnano, dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e, comunque, per tutto il periodo di validità dello stesso, a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente il massimo riserbo, relativamente al know-how ed alle tecnologie applicate, agli sviluppi tecnici impiegati e a qualsiasi altro dato sia stato fornito da una delle Parti all'altra in esecuzione al presente Contratto;

- (iii) l'ASL dichiara e garantisce – in qualità di titolare del trattamento relativo ai Dati – di essere legittimata al trasferimento dei Dati secondo le previsioni di cui alla presente ad IMS, la quale, a sua volta, assume la qualità di titolare del trattamento relativo ai Dati.

ART. 6.

(TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI IMS)

- (i) I Dati forniti a IMS dall'ASL saranno raccolti da IMS che provvederà ad elaborarli ed aggregarli, sempre in forma anonima. I soggetti che avranno conoscenza dei Dati potranno essere dipendenti di IMS, in qualità di incaricati del trattamento, e soggetti esterni, in qualità di responsabili del trattamento.
- (ii) Terminata l'attività di elaborazione dei Dati, indipendentemente dalla durata del contratto, i risultati dell'indagine potranno essere liberamente ceduti da IMS a propri clienti, aziende interessate al settore farmaceutico, enti pubblici e altre controparti di IMS nell'ambito della propria attività d'impresa.

ART. 7.

(DICHIARAZIONE EX D. LGS. 231/01)

IMS informa l'ASL di aver adottato il modello ex D.Lgs. 231/01, oltre che il Codice di Condotta di IMS, (consegnato all'ASL al momento della stipula della presente convenzione); IMS si attiene puntualmente nell'esercizio delle proprie attività, inclusa quella oggetto della presente convenzione, a quanto previsto nel precitato documento.

ART. 8.

(NORME TRANSITORIE E FINALI – FORO COMPETENTE)

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Per ogni eventuale contenzioso, si dichiara esclusivamente competente il foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto il _____

Per L'ASL VCO

per IMS Health S.r.l.

Il Direttore Generale
Dottor Giovanni Caruso

Il Consigliere Delegato
Dottor Andrea Attilio Riva

Firma

Firma

L'ASL VCO specificatamente approva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la clausola n 8. ("Norme transitorie e finali – Foro competente", in relazione alla deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria).

Per L'ASL VCO

Il Direttore Generale
Dottor Giovanni Caruso

Firma